

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 75 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) ....	4
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	7

##### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 marzo 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

##### La seduta comincia alle 14.25.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Atto n. 75.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Vincenzo GAROFALO (NCD), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del collega Magorno, relatore per la II Commissione, presenta una proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), che tiene conto delle questioni

emerse nel corso del dibattito. Fa presente, in particolare, che le condizioni sono volte ad individuare l'Autorità di regolazione nei trasporti come organismo di controllo ai sensi del provvedimento in esame, dal momento che tale Autorità risulta già pienamente operativa. Di conseguenza si prevede un potenziamento nell'organico dell'Autorità di dieci persone e si demanda all'Autorità stessa, nell'esercizio della propria autonomia, la definizione della normativa attuativa concernente le procedure relative all'esame dei reclami, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni. Ritiene utile sottolineare, altresì, che nella proposta di parere è stata inserita un'osservazione volta a far sì che la disciplina sanzionatoria concernente le violazioni dei diritti degli utenti sia omogenea per tutte le modalità di trasporto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sottolinea l'esigenza che le Commissioni esprimano quanto prima il parere sul decreto legislativo in esame, essendo stata aperta dalla Commissione europea una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver ottemperato agli obblighi imposti dal regolamento 1371/2007.

Arianna SPESSOTTO (M5S) nel ringraziare i colleghi relatori per aver accolto alcune delle questioni poste dal proprio gruppo nel corso del dibattito, esprime tuttavia rammarico per l'assenza del rappresentante del Governo, che avrebbe potuto fornire utili chiarimenti anche rispetto ad alcune questioni che meriterebbero un ulteriore approfondimento. Sottolinea, infatti, che alcuni profili affrontati nella proposta di parere potrebbero essere precisati. In particolare, quanto alla condizione di cui al numero 2) della proposta di parere, che prevede la destinazione all'Autorità di dieci unità di personale in aggiunta all'organico già previsto, per l'espletamento dei compiti attribuiti dal provvedimento in esame, osserva che non è ancora chiara la distribuzione delle risorse umane all'interno dell'Autorità e giudica pertanto inopportuno e prematuro che vengano destinate ulteriori dieci unità a tale organismo. Quanto alla condizione di cui al numero 3) avrebbe ritenuto preferibile prevedere una specifica occasione nella quale l'Autorità fosse chiamata a riferire sull'attuazione delle misure contenute nel provvedimento in esame. In ordine alla condizione di cui al numero 5), nel sottolineare che non sono state al momento individuate le strutture regionali preposte all'esame dei reclami, osserva che non appare opportuno sopprimere la disposizione che prevede l'invio con periodicità mensile dei reclami all'organismo di controllo da parte delle autorità regionali e che sarebbe in ogni caso preferibile mantenere una periodicità, seppur non mensile, per tale invio, per permettere all'Autorità di conoscere l'entità dei reclami presentati dagli utenti. In merito alla condizione di cui al numero 6), con la quale si chiede di sopprimere le disposizioni che disegnano, in modo a suo giudizio condivisibile, le tappe procedurali per la gestione dei reclami e contestualmente si demanda all'Autorità il compito di definire tale disciplina, osserva che sarebbe stato comunque opportuno inserire a livello legislativo alcune indicazioni sulla procedura di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, con-

cernenti almeno i termini temporali in cui devono esaurirsi le singole fasi del procedimento. Riguardo alla condizione di cui al numero 7), ritiene che il 50 per cento delle risorse derivanti dalle sanzioni dovrebbe essere destinato al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, in quanto di tratta del settore in cui con maggior frequenza si manifestano disagi per gli utenti. Ritiene, altresì, opportuno che le competenti Commissioni parlamentari siano messe a conoscenza dei progetti ai quali sono destinate le risorse in questione.

Ivan CATALANO (M5S), con riferimento alla condizione di cui al numero 2), sottolinea altresì l'esigenza che nell'ambito della struttura dell'Autorità sia istituita una apposita divisione dedicata alla tutela dei diritti degli utenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che lo schema di decreto in esame, come modificato sulla base della proposta di parere dei relatori, attribuisce all'Autorità un complesso di funzioni ampie e onerose, che giustificano l'attribuzione di dieci ulteriori unità di personale, da reperire, in ogni caso, mediante mobilità da personale già in servizio presso amministrazioni pubbliche. Al riguardo segnala, altresì, che la proposta di parere fissa con precisione a dieci il numero di tali unità di personale, mentre nello schema di decreto trasmesso dal Governo si fa riferimento ad un numero indeterminato di unità, pari ad almeno dieci, indicando pertanto una soglia minima, ma non un tetto massimo.

Arianna SPESSOTTO (M5S), pur apprezzando il fatto che la proposta di parere fissa a dieci il numero di unità ulteriori da assegnare all'Autorità, ritiene in ogni caso prematura tale assegnazione, dal momento che non è ancora stato definito l'utilizzo delle ottanta unità di personale attualmente previste dalla pianta organica.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in ordine al suggerimento del vicepresidente

Catalano, fa presente che il regolamento di organizzazione dell'Autorità prevede già adesso l'« Ufficio diritti degli utenti ».

Vincenzo GAROFALO (NCD), *relatore per la IX Commissione*, in primo luogo ribadisce che la proposta di parere tiene conto degli elementi emersi dal dibattito e, in particolare, raccoglie numerose indicazioni avanzate dal gruppo Movimento 5 stelle. Sottolinea, quindi, che l'obiettivo principale della proposta di parere è assegnare le funzioni di organismo di controllo ad un soggetto che abbia i requisiti di autonomia che sono richiesti dalla normativa dell'Unione europea. A tale soggetto, considerato l'aggravio di compiti che ne consegue, sono attribuite ulteriori unità di personale, in un numero comunque limitato, come ben indicato dalla presidente, a dieci unità. Ritiene altresì corretto lasciare all'Autorità la definizione della disciplina di dettaglio relativa al procedimento di esame dei reclami, accertamento delle violazioni e irrogazione delle san-

zioni. Osserva, infine, che la formulazione contenuta nella proposta di parere in materia di destinazione del 50 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni corrisponde alla logica, condivisa anche dalla collega Spessotto, per cui le risorse sono destinate al comparto del trasporto ferroviario nel quale sono effettuate le sanzioni. Per effetto di tale impostazione si può presumere che effettivamente l'entità maggiore di risorse sarà attribuita a progetti a favore degli utenti del trasporto ferroviario regionale e locale, che presenta le maggiori criticità.

Sulla base delle considerazioni svolte, ritiene, in accordo con il collega Magorno, relatore per la II Commissione, di non modificare la proposta di parere.

Le Commissioni approvano la proposta di parere con condizioni e osservazione dei relatori (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.55.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (Atto n. 75).**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti)

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (atto n. 75)

premessi che:

l'adozione dello schema di decreto legislativo in esame risulta particolarmente urgente, in considerazione del fatto che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver ottemperato agli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 1371/2007, in particolare per quanto riguarda la designazione di un effettivo organismo di controllo nazionale dotato dei necessari poteri e l'istituzione di un effettivo regime sanzionatorio;

la materia oggetto dello schema di decreto legislativo è riconducibile alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con particolare riferimento a quelle relative alla tutela dei diritti degli utenti;

l'Autorità di regolazione dei trasporti risulta, a decorrere dal 15 gennaio 2014, nella sua piena operatività;

appare pertanto opportuno che le funzioni di Organismo di controllo siano direttamente attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti, sopprimendo le previsioni contenute nello schema in

esame, in base alle quali, nelle more della piena operatività dell'Autorità, tali funzioni sono in via transitoria attribuite alla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

l'attribuzione in via diretta e immediata all'Autorità delle funzioni di Organismo di controllo risulta tanto più opportuna, in quanto nell'ambito della procedura di infrazione sopra richiamata la Commissione europea ha rilevato che la Direzione generale per il trasporto ferroviario non sembra idonea a svolgere il ruolo di vero e proprio Organismo di controllo;

appare conseguentemente opportuno prevedere per l'Autorità dei trasporti, anziché per la Direzione generale, il potenziamento di personale indicato dal comma 2 dell'articolo 3 dello schema in esame;

appare altresì opportuno demandare a provvedimenti dell'Autorità la definizione della disciplina attuativa concernente modalità, procedure e termini per la presentazione dei reclami, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni;

non risultano inoltre chiaramente individuate le finalità alle quali, sulla base del comma 10 dell'articolo 5 dello schema in esame, dovrebbe essere destinato il cinquanta per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni, dal momento che la citata disposizione prevede, in termini generici, che le somme in questione dovrebbero essere impiegate « per

l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo»; al riguardo, appare opportuno che tali somme siano destinate al fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, al quale è destinato, in generale, il gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera *l*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

occorre infine osservare che a livello di ordinamento dell'Unione europea sono definiti i diritti e gli obblighi dei passeggeri anche con riferimento ad altre modalità di trasporto, rispetto alle quali, a livello nazionale, dovrà essere definita la relativa disciplina sanzionatoria; in particolare, sono stati approvati il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, e il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; risulta pertanto opportuno assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri riferita alle diverse modalità di trasporto, da adottare nell'ordinamento nazionale,

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a*) alla lettera *b*), sostituire le parole: « Autorità dei trasporti » con le seguenti: « Autorità di regolazione dei trasporti »;

*b*) sostituire la lettera *e*) con la seguente:

« *e*) Organismo di controllo: Autorità di regolazione dei trasporti »;

2) sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« ART. 3. – (*Organismo di controllo*). –

1. L'Organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto è individuato nell'Autorità di regolazione dei trasporti.

2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate dieci ulteriori unità di personale, in aumento rispetto alla pianta organica, come determinata ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera *b-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, da reperire nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con le modalità previste dal citato articolo 37, comma 6, lettera *b-bis*). »;

3) all'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. L'Organismo di controllo riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni »;

4) all'articolo 4, comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

*a*) dopo le parole: « Ogni passeggero » inserire le seguenti: « , dopo aver presentato un reclamo all'impresa ferroviaria e non aver ottenuto risposta, »;

*b*) sostituire le parole: »con successivo decreto ministeriale« con le seguenti: « con successivo provvedimento dell'Organismo di controllo »;

5) all'articolo 4, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, dopo le parole: « la non manifesta infondatezza », inserire

le seguenti: « e dopo aver verificato di non poter provvedere direttamente alla risposta » e *sopprimere le seguenti parole*: « con periodicità mensile »;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: « Con decreto del Ministro » con le seguenti: « Con provvedimento dell'Organismo di controllo »;

c) sopprimere l'ultimo periodo;

6) all'articolo 5, sostituire i commi da 1 a 8 con il seguente:

« 1. L'Organismo di controllo, con proprio provvedimento, definisce le modalità e i termini del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni »;

7) all'articolo 5, sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. Il cinquanta per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni è destinato al fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I progetti finanziati con le risorse di cui al presente comma derivanti dal pagamento delle sanzioni applicate in relazione ai servizi di

trasporto ferroviario di competenza regionale e locale sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità di regolazione dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome »;

8) all'articolo 5, comma 12, sopprimere le parole: « anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni »;

*e con la seguente osservazione:*

si adottino le opportune iniziative per assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri, da adottare nell'ordinamento nazionale, per quanto concerne le diverse modalità di trasporto, con particolare riferimento, oltre che al Regolamento (CE), n. 1371/2007, di cui allo schema in esame, anche al Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, e al Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; a tal fine si potrebbe considerare l'opportunità di raccogliere in un unico testo normativo la disciplina sanzionatoria relativa alle diverse modalità di trasporto.